



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Bruxelles, 23 settembre 2026
(OR. en)**

2025/0172(COD)

PE-CONS 44/26

**SIMPL 154
ANTICI 160
INDEF 132
MAP 136
CSC 427
ENV 775
COMPET 793
ENT 162
MI 664
CHIMIE 86
CODEC 1245**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sull'accelerazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i
progetti per la prontezza alla difesa**

REGOLAMENTO (UE) 2026/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del ...

**sull'accelerazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni
per i progetti per la prontezza alla difesa**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ GU C, C/2026/30, 16.1.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2026/30/oj>.

² Posizione del Parlamento europeo del 16 settembre 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si trova ad affrontare una minaccia grave e crescente, come sottolineato nel Libro bianco congiunto dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione del 19 marzo 2025 sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, legata al ritorno di un conflitto su vasta scala in Europa nel contesto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e di altre attività ibride contro l'Unione e i suoi Stati membri. È quindi indispensabile che l'Unione intraprenda un'azione risoluta per rafforzare la sua prontezza alla difesa e la resilienza complessiva della società. Vi è l'urgente necessità di aumentare la prontezza europea alla difesa e di colmare le carenze in materia di capacità critiche affinché l'Europa disponga di una posizione di difesa europea forte e sufficiente entro il 2030, come sottolineato dal Consiglio europeo.
- (2) La creazione o l'ampliamento di impianti e infrastrutture e lo svolgimento di attività connesse alla prontezza alla difesa spesso implicano la richiesta di diverse autorizzazioni e approvazioni pertinenti. Le procedure di rilascio delle autorizzazioni esistenti per le valutazioni in vari settori sono spesso lunghe e farraginose e colpiscono in modo sproporzionato le piccole imprese a media capitalizzazione e le PMI. Per tali procedure non sono attualmente previste disposizioni a livello dell'Unione volte ad accelerare le procedure specifiche per le attività per la prontezza alla difesa, il che ostacola la crescita tempestiva della produzione per la difesa e delle relative infrastrutture e le attività e gli investimenti per la prontezza alla difesa che sono fondamentali per soddisfare le esigenze emergenti in materia di sicurezza.

- (3) È opportuno semplificare le procedure degli Stati membri di rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa, garantendo nel contempo che tali progetti siano sicuri e protetti e rispettino le prescrizioni in materia ambientale, sociale, del lavoro e di sicurezza in tutte le fasi della procedura. Il diritto ambientale dell'Unione stabilisce condizioni comuni per il contenuto e la procedura nazionale di rilascio delle autorizzazioni, garantendo in tal modo un livello elevato di tutela dell'ambiente e consentendo lo sviluppo sostenibile e responsabile delle capacità industriali dell'Europa nel settore della difesa e della catena del valore delle materie prime, evitando al contempo inutili ritardi amministrativi che potrebbero ostacolare la prontezza alla difesa. Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi derivanti da altre pertinenti normative dell'Unione.
- (4) Procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni lunghe e complesse, che divergono da uno Stato membro all'altro, mettono a rischio la sicurezza, la certezza e la pianificazione degli investimenti necessari per gli operatori economici in tutta l'Unione e per l'efficace rafforzamento della prontezza alla difesa degli Stati membri e rischiano di scoraggiare le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione innovative dall'entrare nel settore della difesa o dall'espandersi al suo interno. Anche la struttura e la durata delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti pertinenti possono variare notevolmente tra gli Stati membri. Pertanto, al fine di garantire e accelerare la loro efficace attuazione, gli Stati membri dovrebbero applicare ai progetti per la prontezza alla difesa procedure di rilascio delle autorizzazioni semplificate e prevedibili.

- (5) In base alle proiezioni relative alla graduale adozione degli strumenti proposti nell'ambito del piano ReArm Europe/prontezza per il 2030, gli investimenti nel settore della difesa potrebbero raggiungere almeno 800 miliardi di EUR nei prossimi quattro anni. Tale livello di investimenti offre inoltre l'opportunità di sviluppare la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) nel mercato interno, consentendo ad attori competitivi, innovativi e diversificati nel settore delle tecnologie della difesa di partecipare efficacemente all'EDTIB, garantendo nel contempo un'equa partecipazione al mercato della difesa, comprese le PMI, e nel pieno rispetto delle norme sociali, del lavoro, di sicurezza e ambientali dell'Unione e nazionali. Sono pertanto essenziali una semplificazione normativa e un'armonizzazione tali da migliorare l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità. Razionalizzando e allineando i quadri normativi, l'Unione può creare un contesto più favorevole per le industrie della difesa che consenta loro di operare, innovare e produrre le capacità necessarie per garantire la sicurezza e la prontezza alla difesa europee.
- (6) La prontezza alla difesa dovrebbe essere intesa come la capacità degli Stati membri di anticipare e prevenire le crisi connesse alla difesa, nonché di rispondervi, come menzionato nella direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³, attraverso un approccio proattivo e coordinato. Tale approccio comprende il fatto di garantire la disponibilità di capacità industriale nel settore della difesa necessaria ad acquisire e mantenere le risorse, le capacità e le infrastrutture necessarie al fine di rispondere efficacemente a tali crisi.

³ Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj>).

- (7) Alla luce degli ostacoli individuati, è opportuno stabilire misure straordinarie per accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa in tutta l'Unione. Tali misure dovrebbero applicarsi ai progetti identificati dagli Stati membri come progetti per la prontezza alla difesa ai sensi del presente regolamento.
- (8) I progetti per la prontezza alla difesa, comprese le attività industriali e governative correlate, possono, se del caso, rientrare nell'ambito di applicazione di disposizioni vigenti del diritto dell'Unione, anche nell'ambito del diritto ambientale dell'Unione, che consentono deroghe per motivi di interesse pubblico prevalente, sicurezza pubblica o risposta a una crisi. Gli Stati membri possono avvalersi di tali deroghe, se del caso, ai fini delle attività e degli investimenti per la prontezza alla difesa. In tale contesto, le misure di compensazione o di attenuazione che potrebbero essere necessarie nel quadro della procedura di rilascio delle autorizzazioni sono strumenti volti a garantire che gli interessi dei settori pertinenti siano salvaguardati in modo proporzionato, al fine di conseguire tempestivamente l'obiettivo della prontezza alla difesa entro il 2030.
- (9) Sebbene alcuni Stati membri abbiano adottato o è probabile che adottino misure per accelerare le loro procedure di rilascio delle autorizzazioni per l'industria della difesa, tale adozione potrebbe seguire modalità divergenti e ciò potrebbe creare ostacoli al funzionamento del mercato interno nel settore della difesa. Tali divergenze sono diventate una strozzatura per le catene di approvvigionamento europee pertinenti per i prodotti per la difesa. Per garantire il funzionamento del mercato interno, è necessario stabilire norme e tempistiche armonizzate per accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni.

- (10) Sebbene le istituzioni dell'Unione possano fornire orientamenti e quadri, spetta principalmente agli Stati membri la responsabilità di approvare e facilitare le procedure accelerate di rilascio delle autorizzazioni. Gli Stati membri sono nella posizione migliore per attuare modifiche che tengano conto dei loro specifici scenari amministrativi e normativi.
- (11) Vi è l'urgente necessità di ridurre la complessità e la durata delle procedure di rilascio delle autorizzazioni dei progetti per la prontezza alla difesa, garantendo nel contempo che tali procedure siano accessibili alle imprese a media capitalizzazione, alle piccole imprese a media capitalizzazione e alle PMI che contribuiscono allo sviluppo di tecnologie di difesa nuove ed emergenti.
- (12) In situazioni di crisi della catena di approvvigionamento, l'incertezza può ostacolare decisioni tempestive e la pianificazione degli investimenti. Gli Stati membri sono incoraggiati a condividere le informazioni pertinenti sui rischi e sulle strozzature della catena di approvvigionamento attraverso quadri consolidati dell'Unione per la cooperazione in materia di difesa, al fine di sostenere un'allocazione efficiente delle risorse e rafforzare la prontezza dell'Unione alla difesa, nel pieno rispetto degli obblighi nazionali di sicurezza e riservatezza.
- (13) Al fine di fare fronte alle sfide identificate, è importante che gli operatori economici attivi nel settore della difesa beneficino di norme che si sono dimostrate efficaci nella razionalizzazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni industriali, nella riduzione dei termini per il rilascio delle autorizzazioni alle attività dell'industria della difesa, compresi la costruzione di nuovi impianti e delle relative infrastrutture, l'ampliamento delle strutture esistenti, l'istituzione di siti di collaudo la formazione, la certificazione e la ricerca e lo sviluppo, tra cui la costruzione di prototipi e il trasferimento delle tecnologie, basandosi nel contempo sulle disposizioni applicabili vigenti e ampliandole.

- (14) Per garantire che una procedura semplificata di rilascio delle autorizzazioni copra l'intera catena del valore della difesa, il concetto di industria della difesa dovrebbe includere non solo le imprese che fabbricano prodotti per la difesa quali definiti nella direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, ma anche le imprese che prestano servizi direttamente connessi a tali prodotti. Inoltre, per affrontare le principali strozzature negli investimenti nel settore della difesa, la procedura di rilascio delle autorizzazioni a norma del presente regolamento dovrebbe riguardare tutte le autorizzazioni pertinenti, comprese le approvazioni o le licenze necessarie per costruire, ampliare, convertire e gestire i progetti per la prontezza alla difesa o per riorientare impianti, attrezzature o attività per la fabbricazione di prodotti o componenti per la difesa o per altre attività che fanno parte di un progetto per la prontezza alla difesa. Riunire il rilascio di tali autorizzazioni in un'unica procedura coordinata e con scadenze prestabilite, dalla conferma della completezza di una domanda di autorizzazione alla notifica della decisione globale da parte del punto di contatto unico, riduce la frammentazione, abbrevia i termini procedurali e rafforza la certezza del diritto.

⁴ Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/43/oj>).

- (15) Il rispetto del diritto dell'Unione, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti e la protezione dell'acqua, dell'aria, degli ecosistemi, degli habitat, dei siti archeologici e della biodiversità, è parte integrante delle procedure di rilascio delle autorizzazioni, anche per il settore della difesa. Tali norme costituiscono una salvaguardia essenziale per garantire che l'impatto negativo sia evitato o ridotto al minimo. Per garantire tuttavia che le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa siano prevedibili e rapide, dovrebbe essere attuata ogni potenziale razionalizzazione delle valutazioni e delle autorizzazioni richieste senza tuttavia ridurre il livello, ad esempio, di tutela dell'ambiente. A tale riguardo, si dovrebbe provvedere affinché le valutazioni necessarie siano aggregate per evitare inutili sovrapposizioni.
- (16) Ciascuno Stato membro dovrebbe determinare, alla luce della propria organizzazione amministrativa e delle proprie esigenze in materia di difesa e sicurezza nazionale, al ricevimento di una domanda di autorizzazione completa, se un progetto ubicato nel proprio territorio possa essere considerato un progetto per la prontezza alla difesa.
- (17) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le procedure di rilascio delle autorizzazioni e le procedure di valutazione previste dal diritto nazionale siano organizzate in modo coordinato a integrazione di quelle previste dal diritto dell'Unione, evitando sovrapposizioni, duplicazioni e inutili ritardi amministrativi, mantenendo al contempo un livello elevato di tutela dell'ambiente.

- (18) Per salvaguardare la fiducia nella semplificazione dei processi amministrativi, nelle procedure accelerate e nel mercato interno, è importante che i punti di contatto unici e tutte le autorità nazionali competenti coinvolte nella procedura di rilascio delle autorizzazioni siano imparziali e rispettino i principi di concorrenza leale, trasparenza del processo decisionale, pubblicazione di statistiche non riservate sulle decisioni di rilascio delle autorizzazioni e non discriminazione, anche per quanto riguarda l'accesso delle PMI e delle imprese di tutte le dimensioni in tutta l'Unione.
- (19) Per agevolare il trattamento efficiente e tempestivo delle domande di autorizzazione relative alle attività di prontezza alla difesa e all'aumento della produzione per la difesa, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le autorità nazionali competenti attuino procedure accelerate. Tali autorità dovrebbero garantire il trattamento giuridico più rapido possibile per tali domande di autorizzazione, consentendo così risposte tempestive alle esigenze di prontezza alla difesa.
- (20) L'istituzione di un punto di contatto unico per le domande relative alle autorizzazioni connesse alle attività di difesa è volta a razionalizzare la comunicazione, chiarire le responsabilità, ridurre gli oneri amministrativi e accelerare ulteriormente la procedura di rilascio delle autorizzazioni con scadenze chiare e giuridicamente vincolanti, prevedendo così un percorso efficiente per le domande connesse alla difesa. Fornirà inoltre certezze agli investitori, garantendo il trattamento rapido delle domande di autorizzazione e limitando i rischi di investimento connessi alla lunghezza delle procedure.

- (21) Quando necessario per rispecchiare la loro organizzazione amministrativa decentrata, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere se istituire o designare i loro punti di contatto unici a livello locale, regionale o nazionale o a qualsiasi altro livello amministrativo pertinente. Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano istituiti meccanismi di coordinamento efficaci e che tale punto di contatto unico funga da interfaccia unica per ciascun progetto. Inoltre le pertinenti autorità competenti dovrebbero specificare e mettere a disposizione del punto di contatto unico le prescrizioni e la portata delle informazioni richieste di un promotore del progetto prima dell'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni. Il punto di contatto unico dovrebbe essere responsabile della comunicazione di tali informazioni al promotore del progetto. I promotori dei progetti dovrebbero poter interagire prima e durante la procedura di rilascio delle autorizzazioni con un punto di contatto unico responsabile di agevolare e coordinare l'intera procedura di rilascio delle autorizzazioni. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere, in virtù del diritto nazionale, se un punto di contatto unico possa agire in qualità di autorità competente ed emettere decisioni globali. Gli Stati membri dovrebbero dotare i propri punti di contatto unici, così come qualsiasi autorità coinvolta nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, di personale e risorse sufficienti affinché possano assolvere in modo efficace le proprie responsabilità.

- (22) Per accelerare il raggiungimento della piena capacità operativa dei punti di contatto unici, è importante che gli Stati membri approfittino, nella misura del possibile, dell'eventuale complementarità con i punti di contatto unici esistenti, ad esempio quelli istituiti a norma del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ o del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶.
- (23) Gli Stati membri dovrebbero fornire il sostegno amministrativo necessario ai progetti per la prontezza alla difesa ubicati nel loro territorio, al fine di agevolarne l'attuazione tempestiva ed efficace. È importante garantire che i promotori dei progetti siano trattati allo stesso modo indipendentemente dallo Stato membro in cui sono stabiliti. Inoltre, è importante prestare particolare attenzione alle esigenze delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione, che spesso devono far fronte a costi di conformità più elevati e a una capacità amministrativa limitata. A tal fine il punto di contatto unico dovrebbe fornire orientamenti su misura e servizi di consulenza anticipata alle PMI, alle imprese a media capitalizzazione e alle piccole imprese a media capitalizzazione. Tale sostegno può includere helpdesk, modelli armonizzati e strumenti digitali, che offrano orientamenti chiari in materia di documentazione e requisiti di conformità così come assistenza durante l'intera procedura di rilascio delle autorizzazioni, in modo che gli attori più piccoli possano partecipare efficacemente e senza oneri amministrativi sproporzionati.

⁵ Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj>).

⁶ Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020, (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj>).

- (24) I punti di contatto unici dovrebbero raccogliere, trattare e comunicare le informazioni pertinenti in modo coerente e tempestivo. Ai fini della trasparenza, del monitoraggio ex post e della comparabilità a livello dell'Unione, nonché per promuovere un'attuazione coerente ed efficiente del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione, su base annuale, una relazione statistica sull'applicazione del presente regolamento che indichi il numero totale di domande di autorizzazione concesse, comprese quelle concesse tacitamente, conformemente alle procedure stabilite dal presente regolamento. Per valutare se le procedure stabilite dal presente regolamento contribuiscano efficacemente ai suoi obiettivi, la Commissione dovrebbe valutare periodicamente l'attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le tempistiche delle procedure di rilascio delle autorizzazioni, la partecipazione delle PMI ai progetti per la prontezza alla difesa e il meccanismo di approvazione tacita.
- (25) La trasparenza e la parità di accesso alle informazioni sono fondamentali per l'efficace attuazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni. Tutti i promotori di progetti, indipendentemente dal loro Stato membro di stabilimento, dovrebbero avere accesso a informazioni online centralizzate e facilmente accessibili, nella misura in cui tale pubblicazione non pregiudichi la sicurezza nazionale e nel debito rispetto degli obblighi di riservatezza. Tali informazioni dovrebbero includere dettagli sui punti di contatto unici, sulle procedure di rilascio delle autorizzazioni, sui meccanismi di risoluzione delle controversie, sui servizi di finanziamento e investimento e sugli strumenti di finanziamento dell'Unione o nazionali disponibili.

- (26) Gli Stati membri dovrebbero garantire lo scambio digitale tra il promotore del progetto, il punto di contatto unico e le autorità competenti, anche attraverso un portale interoperabile, se disponibile, al fine di agevolare la presentazione elettronica dei documenti e, ove possibile, il riutilizzo delle informazioni già presentate nell'ambito di altre procedure dell'Unione o nazionali.
- (27) Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione dovrebbe offrire sostegno al punto di contatto unico per quanto riguarda lo sviluppo di capacità, anche mediante assistenza tecnica, formazione, monitoraggio e valutazione, al fine di sviluppare e rafforzare le abilità, i processi e le risorse che i punti di contatto unici devono sviluppare ai fini del presente regolamento. La Commissione dovrebbe adoperarsi al massimo per accordare un trattamento prioritario a tali richieste. Tale sostegno rientra nell'ambito delle azioni di sostegno a norma del regolamento (UE) 2025/2643 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷.
- (28) Al fine di garantire chiarezza in merito allo status dell'autorizzazione dei progetti per la prontezza alla difesa e limitare l'impatto di possibili contenziosi ingiustificati, senza tuttavia pregiudicare un efficace controllo giurisdizionale, eventuali controversie riguardanti la procedura di rilascio delle autorizzazioni dovrebbero essere risolte tempestivamente. A tal fine, i progetti per la prontezza alla difesa dovrebbero essere trattati d'urgenza in tutte le procedure amministrative, giudiziarie e di risoluzione delle controversie che li riguardano, nella misura in cui il diritto nazionale prevede procedure d'urgenza.

⁷ Regolamento (UE) 2025/2643 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2025, che istituisce il Programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa ("regolamento EDIP") (GU L, 2025/2643, 29.12.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2643/oj>).

- (29) Al fine di garantire ai promotori dei progetti e agli altri investitori la sicurezza e la chiarezza necessarie per incrementare lo sviluppo di progetti per la prontezza alla difesa, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni relative a tali progetti non superi i termini prestabiliti. Il presente regolamento fissa il termine standard di 42 giorni lavorativi per la procedura di rilascio delle autorizzazioni e prevede la flessibilità di prorogare tale termine in determinati casi. Al fine di evitare ritardi ingiustificati, la possibilità di prorogare tale termine dovrebbe essere limitata alle circostanze eccezionali previste dal presente regolamento. Qualsiasi proroga della procedura di rilascio delle autorizzazioni dovrebbe basarsi su motivi chiaramente identificati e debitamente giustificati. Il punto di contatto unico dovrebbe fornire una spiegazione motivata che dimostri l'esistenza di circostanze eccezionali e la necessità di un periodo di tempo supplementare per completare le valutazioni in sospeso. I motivi della proroga e la data prevista della decisione globale dovrebbero essere comunicati per iscritto al promotore del progetto in modo tempestivo e trasparente.
- (30) La procedura di rilascio delle autorizzazioni dovrebbe iniziare quando il punto di contatto unico notifica al promotore del progetto che la domanda di autorizzazione ricevuta è completa e dovrebbe terminare quando il punto di contatto unico notifica al promotore del progetto la decisione globale.

- (31) Qualora una relazione sulla valutazione dell'impatto ambientale o altre valutazioni siano richieste dal diritto dell'Unione o nazionale nell'ambito di una procedura di rilascio di autorizzazione, una domanda di autorizzazione dovrebbe essere considerata completa ai fini del presente regolamento solo se la relazione sulla valutazione dell'impatto ambientale o altre valutazioni sono state fornite dal promotore del progetto. Se del caso, le autorità nazionali competenti dovrebbero adempiere ai loro obblighi di valutazione, compresi quelli a norma della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, in particolare dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punti iii), iv) e v), o dovrebbero effettuare qualsiasi altra valutazione richiesta a norma del diritto dell'Unione o nazionale, prima della fine della procedura di rilascio delle autorizzazioni. Inoltre, la valutazione combinata di cui al presente regolamento dovrebbe essere condotta in modo tale da non comportare una proroga dei termini fissati nel presente regolamento.

⁸ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/92/oj>).

- (32) Se, alla scadenza dei termini previsti dal presente regolamento, il promotore del progetto non è stato informato dell'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni, le autorizzazioni in questione dovrebbero considerarsi rilasciate e il promotore del progetto dovrebbe essere considerato autorizzato ad attuare il progetto per la prontezza alla difesa. Il punto di contatto unico dovrebbe informare il promotore del progetto entro otto giorni lavorativi dall'approvazione tacita e, se del caso, specificare le condizioni e le prescrizioni cui sono soggette tali autorizzazioni, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale applicabile. Tale approvazione tacita lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri di effettuare esami, procedure di valutazione o consultazioni pubbliche caso per caso, che devono essere condotti a norma del diritto dell'Unione o nazionale. Gli Stati membri dovrebbero poter derogare alla norma generale consentendo alle autorità competenti di non applicare l'approvazione tacita a una domanda di autorizzazione specifica qualora l'autorità competente possa dimostrare, sulla base di prove debitamente circostanziate e verificabili, che il progetto specifico comporta un grave rischio per la salute umana o la sicurezza nazionale. I rischi per la salute umana potrebbero includere anche i rischi derivanti dagli effetti ambientali. Ogni deroga dovrebbe essere limitata a quanto strettamente necessario per far fronte al rischio individuato.
- (33) Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, ove pertinente.

- (34) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire prevedere procedure semplificate e accelerate di rilascio delle autorizzazioni degli Stati membri per i progetti per la prontezza alla difesa, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto legislazioni divergenti volte ad accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni per l'industria della difesa comporterebbero ostacoli al funzionamento del mercato interno nel settore della difesa, ma, a motivo della necessità di disposizioni armonizzate a livello dell'Unione, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (35) Il presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità degli Stati membri di salvaguardare la sicurezza nazionale e il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri. La sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme comuni volte ad accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "progetto per la prontezza alla difesa": una serie di attività, investimenti e misure volti a rafforzare la prontezza alla difesa di uno Stato membro o di più Stati membri congiuntamente, anche attraverso lo sviluppo o la modernizzazione dell'industria della difesa;
- 2) "industria della difesa": tutte le imprese impegnate nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione, nella fabbricazione o nella fornitura di prodotti per la difesa quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2009/43/CE o nella prestazione di servizi direttamente connessi a tali prodotti per tutti gli elementi del loro ciclo di vita;
- 3) "prontezza alla difesa": lo stato di preparazione di uno o più Stati membri per anticipare, prevenire o reagire a una crisi quale definita all'articolo 1, punto 10), della direttiva 2009/81/CE, relativa alla difesa;

- 4) "impresa a media capitalizzazione" o "mid-cap": un'impresa a media capitalizzazione quale definita all'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹;
- 5) "piccola impresa a media capitalizzazione" o "small mid-cap": un'impresa quale definita nell'allegato della raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione¹⁰;
- 6) "piccola e media impresa" o "PMI": piccola e media impresa quale definita all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹¹;
- 7) "procedura di rilascio delle autorizzazioni": una procedura riguardante tutte le pertinenti autorizzazioni, comprese approvazioni o licenze, necessarie alla realizzazione, all'ampliamento, alla conversione e alla gestione di progetti per la prontezza alla difesa o alla riconversione di qualsiasi installazione, attrezzatura o attività in un progetto per la prontezza alla difesa, e tutte le fasi amministrative necessarie, dalla conferma della completezza della domanda di autorizzazione fino alla notifica della decisione globale sull'esito della procedura da parte del punto di contatto unico interessato;

⁹ Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj>).

¹⁰ Raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione, del 21 maggio 2025, relativa alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione (GU L, 2025/1099, 28.5.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1099/oj>).

¹¹ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj>).

- 8) "promotore del progetto": un'impresa o un consorzio di imprese che sviluppa un progetto per la prontezza alla difesa;
- 9) "decisione globale": la decisione adottata dalle autorità competenti che determina se il promotore del progetto è autorizzato ad attuare un progetto per la prontezza alla difesa, fatta salva qualsiasi decisione adottata nel contesto di un ricorso.

Articolo 3

Designazione di un progetto per la prontezza alla difesa

Gli Stati membri stabiliscono quali progetti possono essere considerati progetti per la prontezza alla difesa a norma del presente regolamento.

Articolo 4

Punto di contatto unico

1. Entro ... [3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità quale punto di contatto unico al livello amministrativo pertinente. Il punto di contatto unico è l'unico punto di contatto per un progetto per la prontezza alla difesa.

2. Se necessario per rispecchiare la sua organizzazione amministrativa decentrata, uno Stato membro può istituire o designare più di un punto di contatto unico a norma del paragrafo 1. Tale Stato membro provvede affinché siano istituiti meccanismi di coordinamento efficaci e affinché questi forniscano strumenti che aiutino i promotori dei progetti a individuare il punto di contatto unico appropriato per un progetto per la prontezza alla difesa e affinché tale punto di contatto unico funga da interfaccia unica per tale progetto.
3. Il punto di contatto unico è incaricato di agevolare e coordinare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e di fornire informazioni sulla razionalizzazione delle procedure amministrative conformemente all'articolo 5, comprese informazioni per i promotori dei progetti sui casi in cui una domanda è considerata completa in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1. Su richiesta del promotore del progetto, prima della domanda di autorizzazione il punto di contatto unico fornisce altresì informazioni sulla procedura di rilascio delle autorizzazioni, compresa la documentazione da presentare nell'ambito della domanda e i requisiti in base ai quali un progetto potrebbe essere considerato un progetto per la prontezza alla difesa a norma del presente regolamento. La comunicazione di tali informazioni non pregiudica la decisione delle autorità competenti di stabilire se un progetto possa essere considerato un progetto per la prontezza alla difesa.
4. In qualità di unico punto di contatto per i promotori dei progetti nell'ambito della procedura di rilascio delle autorizzazioni per un progetto per la prontezza alla difesa, il punto di contatto unico coordina e agevola la presentazione di tutti i documenti e di tutte le informazioni pertinenti e notifica al promotore del progetto la decisione globale. Ove previsto dagli Stati membri, il punto di contatto unico può anche agire in qualità di autorità competente ed emettere decisioni globali.

5. I promotori dei progetti sono autorizzati a trasmettere la documentazione inerente alla procedura di rilascio delle autorizzazioni in formato elettronico. Gli Stati membri garantiscono lo scambio digitale, anche attraverso un portale interoperabile ove disponibile, della documentazione tra l'autorità competente, il punto di contatto unico e i promotori dei progetti.
6. Le autorità competenti, coordinate dal punto di contatto unico, provvedono affinché siano presi in considerazione gli studi pertinenti realizzati ovvero i permessi o le autorizzazioni pertinenti rilasciati per un dato progetto e per i promotori del progetto e affinché non sia richiesta la duplicazione di studi, permessi o autorizzazioni, se non diversamente previsto dal diritto dell'Unione o nazionale.
7. Gli Stati membri assicurano che il punto di contatto unico e tutte le autorità competenti per qualsiasi fase della procedura di rilascio delle autorizzazioni, comprese tutte le fasi procedurali, dispongano di sufficiente personale qualificato e di sufficienti risorse finanziarie, tecniche e digitali, anche, se del caso, per il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione, affinché possano svolgere efficacemente i compiti che spettano loro a norma del presente regolamento.
8. Le autorità competenti coinvolte nella procedura di rilascio delle autorizzazioni e le altre autorità interessate specificano e mettono a disposizione del punto di contatto unico interessato le prescrizioni e tutte le informazioni richieste al promotore del progetto prima dell'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

9. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione assiste le autorità di tale Stato membro nello sviluppo delle capacità a sostegno dell'attuazione del presente regolamento, in particolare fornendo assistenza tecnica per l'istituzione o il funzionamento di un punto di contatto unico e di un portale interoperabile. La Commissione si adopera al massimo per trattare tali richieste in via prioritaria.
10. Se un progetto per la prontezza alla difesa è transfrontaliero all'interno dell'Unione, gli Stati membri interessati garantiscono il coordinamento e lo scambio tempestivo di informazioni, fatti salvi gli obblighi nazionali di sicurezza e riservatezza.

Articolo 5

Accessibilità online delle informazioni

Gli Stati membri forniscono pubblico accesso, online e in modo centralizzato e facilmente fruibile, alle informazioni seguenti sulle procedure di rilascio delle autorizzazioni inerenti ai progetti per la prontezza alla difesa, nella misura in cui tale pubblicazione lascia impregiudicata la sicurezza nazionale e tenendo in debito conto gli obblighi di riservatezza:

- a) i punti di contatto unici di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
- b) la procedura di rilascio delle autorizzazioni, comprese informazioni sulla risoluzione delle controversie relative alla procedura di rilascio delle autorizzazioni e, se del caso, sui meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie, se tali procedure sono previste dal diritto nazionale;

- c) i servizi di finanziamento e investimento per i progetti per la prontezza alla difesa;
- d) le possibilità di finanziamento a livello dell'Unione e degli Stati membri per i progetti per la prontezza alla difesa;
- e) i servizi di sostegno alle imprese per quanto concerne, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la dichiarazione dei redditi d'impresa, la normativa fiscale locale o, se del caso e conformemente alle prassi nazionali, il diritto del lavoro, per i progetti per la prontezza alla difesa;
- f) gli orientamenti e i modelli forniti per le domande di autorizzazione standardizzate, se disponibili.

Articolo 6

Accelerazione dell'attuazione

Gli Stati membri forniscono sostegno amministrativo ai progetti per la prontezza alla difesa ubicati nel loro territorio, prestando particolare attenzione alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione, comprese le piccole imprese a media capitalizzazione, coinvolte in tali progetti, fornendo, tra l'altro:

- a) assistenza relativamente al rispetto degli obblighi amministrativi e di comunicazione applicabili, compresi, se del caso, quelli previsti dal diritto dell'Unione e nazionale in materia di salute, ambiente, sicurezza, previdenza sociale e lavoro;
- b) assistenza ai promotori dei progetti nell'informare il pubblico in merito al progetto;
- c) assistenza ai promotori dei progetti durante l'intera procedura di rilascio delle autorizzazioni ;
- d) coordinamento e assistenza ai promotori dei progetti per la prontezza alla difesa con una dimensione transfrontaliera.

Articolo 7

Controllo di completezza della domanda di autorizzazione

1. Entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di autorizzazione, il punto di contatto unico comunica al richiedente se si applica il presente regolamento e conferma se la domanda di autorizzazione ricevuta è completa.
2. Se durante il periodo di cui al paragrafo 1 si accerta che nella domanda di autorizzazione mancano alcune informazioni, il punto di contatto unico richiede al promotore del progetto di presentare le informazioni mancanti, specificando quali informazioni manchino.

Se la domanda di autorizzazione presentata è considerata incompleta una seconda volta, entro 10 giorni lavorativi dalla seconda presentazione il punto di contatto unico può presentare una seconda e ultima richiesta di informazioni. Il punto di contatto unico non richiede informazioni in settori non contemplati nella prima richiesta di informazioni e ha il diritto di richiedere solo ulteriori prove per completare le informazioni mancanti individuate. Se la domanda di autorizzazione presentata è considerata incompleta per la terza volta, la procedura si considera conclusa ai fini del presente regolamento.

3. Qualora una relazione sulla valutazione dell'impatto ambientale o altre valutazioni siano richieste nell'ambito della domanda di autorizzazione, una domanda di autorizzazione è considerata completa ai fini del presente regolamento solo una volta che la parte di tali valutazioni che rientra nelle responsabilità del promotore del progetto sia stata effettuata e inclusa nella domanda di autorizzazione.

4. La data in cui il punto di contatto unico notifica al promotore del progetto di aver ricevuto una domanda di autorizzazione completa segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

Articolo 8

Durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni

1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni, compreso il rilascio dell'autorizzazione, non supera i 42 giorni lavorativi dalla data in cui il punto di contatto unico notifica al promotore del progetto di aver ricevuto una domanda di autorizzazione completa in conformità dell'articolo 7, paragrafi 1 e 4.
2. Il punto di contatto unico, in stretta cooperazione con le autorità competenti, elabora un calendario per la procedura di rilascio delle autorizzazioni e lo condivide con il promotore del progetto all'inizio di tale procedura.
3. Se un progetto per la prontezza alla difesa comporta una modifica o un ampliamento di un impianto esistente già autorizzato a norma del diritto nazionale, l'autorità competente stabilisce se la modifica richiede un'autorizzazione nuova o aggiornata o se l'impianto può procedere nel quadro dell'autorizzazione esistente, purché non siano pregiudicate le norme ambientali, sanitarie e di sicurezza.

4. Qualora un progetto per la prontezza alla difesa richieda la costruzione di diversi impianti o unità, indipendentemente dall'ubicazione in un unico sito o in più siti, il promotore del progetto può, d'intesa con il punto di contatto unico, suddividere il progetto in progetti più piccoli al fine di rispettare i termini applicabili. Per tali progetti suddivisi, la data di inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni per tutti i progetti rimane la data in cui il punto di contatto unico notifica al promotore del progetto di aver ricevuto una domanda di autorizzazione completa in conformità dell'articolo 7, paragrafi 1 e 4.
5. In deroga al paragrafo 1 e in base a una valutazione caso per caso, l'autorità competente può prorogare due volte il termine di cui al paragrafo 1 fino a un massimo di 60 giorni lavorativi, qualora:
- a) la natura eccezionale, la complessità, l'ubicazione o le dimensioni del progetto lo richiedano; o
 - b) il progetto per la prontezza alla difesa comporti rischi eccezionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori o della popolazione in generale, o un rischio ambientale eccezionale, e sia necessario un periodo di tempo supplementare per valutare adeguatamente tali rischi.

Nei casi di cui al primo comma, la durata totale della procedura di rilascio delle autorizzazioni non supera i 102 giorni lavorativi.

6. Qualsiasi proroga del termine di cui al paragrafo 1 è notificata per iscritto dal punto di contatto unico al promotore del progetto entro un termine ragionevole prima della scadenza di tale termine. Tale notifica include la spiegazione giustificata dei motivi della proroga e la data prevista della decisione globale .

7. I termini fissati dal presente articolo per qualsiasi procedura di rilascio delle autorizzazioni non pregiudicano eventuali termini più brevi stabiliti dagli Stati membri.
8. Se il punto di contatto unico non informa il promotore del progetto dell'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni entro il termine di cui al paragrafo 1 o, se del caso, il termine prorogato, in conformità del paragrafo 5 , le autorizzazioni oggetto della domanda si considerano rilasciate.
9. Qualora le autorizzazioni si considerino rilasciate a norma del paragrafo 8, il punto di contatto unico ne informa il promotore del progetto entro otto giorni lavorativi dalla scadenza dei termini stabiliti a norma dei paragrafi 1 e 5 e, se del caso, specifica le condizioni e le prescrizioni cui sono soggette tali autorizzazioni, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale applicabile. Gli Stati membri provvedono affinché le autorizzazioni considerate rilasciate a norma del paragrafo 8 possano essere impugnate dalle parti interessate.
10. In deroga al paragrafo 8, gli Stati membri possono prevedere, nella legislazione nazionale adottata entro ... [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], che l'approvazione tacita in conformità del paragrafo 8 non si applichi in casi strettamente limitati ed eccezionali. La decisione di non applicare l'approvazione tacita è adottata solo a seguito di una valutazione caso per caso, qualora l'autorità competente dimostri, sulla base di prove debitamente circostanziate e verificabili, che il progetto specifico comporta un grave rischio per la salute umana o la sicurezza nazionale.

Ogni deroga è limitata a quanto strettamente necessario per far fronte al rischio individuato. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'adozione di tale legislazione nazionale senza indebito ritardo e al più tardi un mese prima che diventi applicabile. Qualsiasi decisione di non applicare l'approvazione tacita a una singola domanda di autorizzazione lascia impregiudicati i termini di cui ai paragrafi 1 e 5 ed è adottata e notificata al promotore del progetto prima della scadenza dei termini ivi stabiliti. Essa include una giustificazione dettagliata e basata su elementi concreti che dimostri il rispetto delle condizioni stabilite al presente paragrafo.

Articolo 9

Pianificazione

1. Le autorità nazionali, regionali e locali responsabili dell'elaborazione dei piani, compresi i piani di zonizzazione, i piani territoriali e i piani di utilizzo del territorio, includono in tali piani, se del caso, disposizioni per lo sviluppo di progetti per la prontezza alla difesa e delle infrastrutture necessarie. Per agevolare lo sviluppo di progetti per la prontezza alla difesa, gli Stati membri provvedono affinché i dati pertinenti non riservati sulla pianificazione territoriale siano disponibili online conformemente all'articolo 5 e al diritto dell'Unione e nazionale applicabili.

2. Qualora i piani includano disposizioni per lo sviluppo di progetti per la prontezza alla difesa e delle relative infrastrutture necessarie e siano soggetti a una valutazione ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹² e ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio¹³, tali valutazioni sono combinate. Ove applicabile, la valutazione combinata riguarda anche l'impatto sui corpi idrici potenzialmente interessati di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴.

Qualora gli Stati membri interessati siano tenuti a valutare l'impatto delle attività esistenti e future sull'ambiente marino, comprese le interazioni terra-mare, come indicato all'articolo 4 della direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵, la valutazione combinata tiene conto anche di tale impatto. Il fatto che le valutazioni siano combinate a norma del presente paragrafo non incide sul loro contenuto o sulla loro qualità. La valutazione combinata è condotta in modo tale da non comportare una proroga dei termini fissati nel presente regolamento.

¹² Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2001/42/oj>).

¹³ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj>).

¹⁴ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj>).

¹⁵ Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/89/oj>).

Articolo 10

Status prioritario dei progetti per la prontezza alla difesa

Tutte le procedure di risoluzione delle controversie, i contenziosi, i ricorsi, i rimedi giurisdizionali e le procedure amministrative relativi a progetti per la prontezza alla difesa dinanzi a organi giurisdizionali, tribunali, collegi o panel nazionali, anche per quanto riguarda la mediazione o l'arbitrato se previsti nel diritto nazionale, sono considerati urgenti se e nella misura in cui il diritto nazionale concernente le procedure di rilascio delle autorizzazioni prevede procedure d'urgenza, purché siano rispettati i diritti della difesa applicabili e il diritto a un ricorso effettivo dei singoli o delle comunità locali. I promotori dei progetti partecipano a tali procedure d'urgenza, se del caso.

Articolo 11

Applicabilità delle convenzioni UNECE

Il presente regolamento non pregiudica, se del caso, gli obblighi previsti dalla convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, e dalla convenzione UNECE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata a Espoo il 25 febbraio 1991, e dal relativo protocollo sulla valutazione ambientale strategica, firmato a Kiev il 21 maggio 2003.

Articolo 12

Monitoraggio e comunicazione

1. Ogni Stato membro presenta ogni anno alla Commissione una relazione statistica sull'applicazione del presente regolamento, compreso il numero totale di domande di autorizzazione accolte, anche tacitamente, conformemente alle procedure stabilite dal presente regolamento.
2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle misure specifiche adottate per incoraggiare e agevolare la partecipazione delle PMI ai progetti per la prontezza alla difesa conformemente all'articolo 6.
3. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, valuta le prestazioni dei punti di contatto unici sulla base dei dati comunicati a norma del paragrafo 1. La Commissione mette a disposizione del pubblico, online, i risultati aggregati di cui al paragrafo 1, fatta salva la protezione delle informazioni sensibili significative per la sicurezza nazionale e agli obblighi di riservatezza.

Articolo 13
Riesame e valutazione

1. Entro il 31 dicembre 2028, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione effettua una valutazione dell'attuazione del presente regolamento. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle conclusioni principali della valutazione. La valutazione comprende almeno:
 - a) la verifica se le procedure stabilite dal presente regolamento contribuiscano efficacemente ai suoi obiettivi, in particolare per quanto riguarda il calendario della procedura di rilascio delle autorizzazioni e la partecipazione delle PMI ai progetti per la prontezza alla difesa;
 - b) la verifica dell'applicazione del meccanismo di approvazione tacita in tutti gli Stati membri e il suo contributo agli obiettivi del presente regolamento.
2. Gli Stati membri possono fornire alla Commissione tutte le informazioni che quest'ultima può richiedere per redigere la relazione di cui al paragrafo 1, fatta salva la protezione delle informazioni sensibili significative per la sicurezza nazionale e agli obblighi di riservatezza. Se la Commissione lo reputa opportuno, la relazione è corredata di una proposta legislativa.

Articolo 14

Entrata vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica unicamente alle domande di autorizzazione per progetti per la prontezza alla difesa presentate dal ... [3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo

La presidente

Per il Consiglio

Il presidente
